

TIROCINI EXTRACURRICULARI – INDICAZIONI OPERATIVE

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI DURANTE LA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19

L'attivazione di nuovi tirocini extracurricolari è prevista solo nel caso in cui l'attività del soggetto ospitante non sia soggetta a sospensioni o restrizioni, alla luce di quanto previsto dal nuovo DPCM in vigore da venerdì 06/11/2020.

In assenza di restrizioni all'esercizio dell'attività o sospensioni, è possibile attivare nuovi tirocini extracurricolari, adottando le misure di protocollo di prevenzione Covid19.

Qualora nel corso del tempo tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere SOSPESO.

Qualora venissero applicate restrizioni o sospensioni, non sarà possibile attivare nuovi tirocini extracurricolari.

Nei casi in cui le attività svolte dal soggetto ospitante venissero sospese o ridotte, i tirocini già in corso, dovranno essere gestiti secondo una delle seguenti modalità:

- 1. SOSPENSIONE del tirocinio** (Il periodo di sospensione può essere in questi casi recuperato e non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio):
 - a. Previsto in caso di chiusura delle attività aziendali a seguito di provvedimenti restrittivi;
 - b. Previsto in caso di sospensione dei lavoratori (in CIG, CIGD, Fondi bilaterali, e qualunque altro tipo di ammortizzatore) a ore o a rotazione che appartengono alla stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, salvo accordi sindacali.

- 2. ATTIVAZIONE MODALITA' A DISTANZA ASSIMILABILE ALLO SMART WORKING** (solo nel caso in cui gli obiettivi del piano formativo siano riconducibili a profili professionali che consentano uno svolgimento dell'esperienza formativa non in presenza):
 - a. Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza, per il tramite di adeguata tecnologia;
 - b. Dovrà essere elaborata idonea documentazione (Addendum alla convenzione di Tirocinio) dalla quale evincere, che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità.

In assenza di possibilità di sospensione o attivazione di modalità a distanza assimilabile allo smart working, il tirocinio dovrà essere INTERROTTO, essendo gli obiettivi formativi del tirocinio non conseguibili, vista l'emergenza sanitaria in corso.

Le nuove disposizioni regionali, prevedono oltre la proroga del tirocinio per recupero del periodo di sospensione, il c.d TIROCINIO A COMPLETAMENTO.

Il TIROCINIO A COMPLETAMENTO è previsto nel caso in cui il Tirocinio scada naturalmente durante il periodo di sospensione. In tale caso, sarà possibile attivare un “nuovo” tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante per un periodo aggiuntivo pari a quello trascorso in sospensione e comunque **non inferiore a 30 giorni solari**, fermo restando il rispetto della durata massima del tirocinio prevista dalla normativa regionale. La durata massima sarà AUMENTATA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE

Il tirocinio a completamento dovrà essere oggetto di una Comunicazione Obbligatoria di Avviamento.

Studio Sila resta a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

Brescia, 05/11/2020